



I cittadini dell'Unione economicamente inattivi che si recano in un altro Stato membro con l'unico fine di beneficiare di un aiuto sociale possono essere esclusi da talune prestazioni sociali

In Germania, gli stranieri che si recano nel territorio nazionale al fine di ottenere un aiuto sociale o il cui diritto di soggiorno discende dal solo obiettivo della ricerca di un impiego sono esclusi dalle prestazioni dell'assicurazione di base («Grundsicherung»), che hanno il fine di garantire la sussistenza dei beneficiari.

Al Tribunale sociale di Lipsia (Germania) è sottoposta una controversia tra due cittadini rumeni, la sig.ra Dano e suo figlio Florin, da una parte, e il Jobcenter Leipzig, dall'altra, che ha negato loro le prestazioni dell'assicurazione di base¹. La sig.ra Dano non si è recata in Germania per cercarvi un impiego e, anche se chiede le prestazioni dell'assicurazione di base riservate ai richiedenti lavoro, risulta dagli atti di causa che non cerca lavoro. Non possiede una qualifica professionale e sinora non ha esercitato alcuna attività lavorativa né in Germania né in Romania. Vive in Germania insieme al figlio almeno dal novembre 2010 ed abita presso la sorella, che provvede al sostentamento suo e del figlio. La sig.ra Dano percepisce, per suo figlio, prestazioni per figli a carico per un importo pari a EUR 184 mensili nonché un anticipo su pensione alimentare per un importo pari a EUR 133 mensili. Tali prestazioni non sono oggetto del presente procedimento.

Rispondendo alle domande del Tribunale sociale di Lipsia, la Corte afferma, nella sentenza odierna che, per poter accedere a talune prestazioni sociali (quali le prestazioni tedesche dell'assicurazione di base), i cittadini di altri Stati membri possono rivendicare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante solo se il loro soggiorno soddisfa i requisiti di cui alla direttiva «cittadino dell'Unione»².

La Corte ricorda che, secondo la direttiva, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad erogare una prestazione sociale durante **i primi tre mesi di soggiorno**.

Quando la durata del **soggiorno è superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni** (come nel caso di specie), la direttiva subordina il diritto di soggiorno alla condizione che le persone economicamente inattive **dispongano di risorse proprie sufficienti**. Si intende in tal modo impedire che cittadini dell'Unione economicamente inattivi utilizzino il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento. Uno Stato membro deve pertanto avere la possibilità di negare le prestazioni sociali ai cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la loro libertà di circolazione con l'unico fine di ottenere il beneficio dell'aiuto sociale di un altro Stato membro, pur non disponendo delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno; al riguardo, deve essere esaminato ogni caso individuale, senza tener conto delle prestazioni sociali richieste

¹ Si tratta, per la sig.ra Dano, della prestazione di sussistenza («existenzsichernde Regelleistung») e, per suo figlio, dell'assegno sociale («Sozialgeld») nonché della partecipazione alle spese di alloggio e di riscaldamento.

² Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

La Corte dichiara che la direttiva «cittadino dell'Unione» e il regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale³ ammettono una normativa nazionale che esclude i cittadini di altri Stati membri dal beneficio di «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo»⁴ (le quali invece sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione), in quanto tali cittadini di altri Stati membri non godano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva nello Stato membro ospitante.

Infine, la Corte ricorda che il regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non disciplina le condizioni di concessione delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Dato che tale competenza spetta al legislatore nazionale, quest'ultimo è parimenti competente per definire la portata della copertura sociale assicurata da tale tipo di prestazioni. Conseguentemente, nel fissare le condizioni e la portata della concessione delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, gli Stati membri non attuano il diritto dell'Unione. Pertanto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è applicabile.

La Corte statuisce infine che la sig.ra Dano e suo figlio non dispongono di risorse sufficienti e non possono pertanto rivendicare il diritto di soggiorno in Germania in forza della direttiva «cittadino dell'Unione». Conseguentemente, non possono avvalersi del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva e dal regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106

³ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338, pag. 35). Tale regolamento non si applica all'assistenza sociale (si noti che tale nozione è più limitata di quella della direttiva «cittadino dell'Unione»). Tuttavia, esso si applica parzialmente alle «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» che possiedono le caratteristiche tanto della sicurezza sociale quanto dell'assistenza sociale e che sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria generale. Nella presente sentenza, la Corte di giustizia precisa che il principio di parità di trattamento sancito dal regolamento si applica a tali prestazioni.

⁴ Per la Germania, il regolamento cita, in particolare, le prestazioni destinate a garantire il sostentamento in forza dell'assicurazione di base per persone in cerca di lavoro. Il Tribunale sociale di Lipsia ha qualificato le prestazioni in parola quali «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo».